

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO – SPECIALE

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI LICENZE DI PRODOTTI SOFTWARE
COMPUTER ASSOCIATES E SERVIZI CONNESSI PER L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - ID 1663



PARTE SPECIALE

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Titolarità delle licenze d'uso e ampliamento

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di assistenza tecnica

Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 11 S: Penali

Articolo 12 S: Corrispettivo

Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S: Risoluzione

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento e diminuzione – Modifiche e Varianti in aumento e in diminuzione

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Cauzione

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Recesso per giusta causa

Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G: Subappalto

Articolo 18 G: Foro esclusivo

Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 21 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 22 G: Subingresso nel contratto

Articolo 23 G: Incompatibilità

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 2 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL -, codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 – rappresentato dal Dr. _____, nella funzione di Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli n. 33 (di seguito per brevità anche "Committente" o Amministrazione),

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 29, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" («Decreto Salva-Italia»), prevede che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale possano avvalersi di Consip S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei propri rapporti. Su tale base normativa, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro («INAIL») e Consip S.p.A. (nel seguito Consip) hanno stipulato apposita Convenzione il 18 agosto 2015;
- b) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- c) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura di gara svolta tramite Sistema Dinamico di acquisizione ICT a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Capitolato d'Oneri, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- e) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, INAIL procederà alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- f) il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 6532209564;
- g) gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 3 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



zero;

- h) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato Tecnico, parte I e parte II; Allegato "III" – Chiarimenti inviati da Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DI CONSEGNA, LUOGO DELLA PRESTAZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente affida all'Impresa, che accetta, la fornitura di licenze d'uso di software e appliance e la prestazione dei Servizi di supporto specialistico per prodotti Computer Associates Technologies (CA) di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

- a) Fornitura Iniziale: licenze d'uso basate sui prodotti software CA di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico Parte II, da acquisirsi nei modi e nei termini di al predetto paragrafo. In particolare, INAIL con il presente ordinativo intende acquisire l'opzione di seguito descritta e relativa alla licenza d'uso infrastructure management:
- b) Fornitura Opzionale: Servizi di supporto specialistico e licenze d'uso di prodotti CA di cui all'elenco e sino alle quantità massime indicate nel paragrafo 2.2.1 del Capitolato Tecnico Parte II;
- c) Fornitura Opzionale di cui al paragrafo 2.2.2 del Capitolato Tecnico Parte II, di:
 - licenze d'uso a tempo indeterminato, con l'esclusione della licenza d'uso del prodotto CA "Infrastructure Management" (CAIMGT990-L);
 - noleggio di licenze d'uso o appliance;
 - manutenzione di licenze d'uso o appliance a tempo indeterminato

in acquisizione sino ad un massimale omnicomprendivo non superiore a € 300.000,00.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico.



2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. I prodotti che non vengono resi disponibili in rete dovranno essere consegnati presso la sede INAIL, sita in Roma Via Santuario Regina degli Apostoli, 33, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nell'ordine di acquisto. Il timbro di ricevuta, da parte del soggetto incaricato da INAIL alla ricezione vale esclusivamente come avviso di ricezione degli eventuali colli oggetto di fornitura, essendo l'accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.
4. La Committente ed il Fornitore indicano, sin da ora, che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni afferenti l'esecuzione del presente contratto sono i seguenti indirizzi pec:

5. Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, salvo diversa indicazione di INAIL ovvero diverso termine indicato in sede di Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di INAIL un elenco contenente i dati identificativi degli oggetti di fornitura e che dovrà essere inviato al suindicato indirizzo pec. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'impresa si impegna a comunicare:
 - a) i dati relativi a Produttore, Nome licenza, Unità di misura, Quantità, Prezzo unitario, Versione e Sistema Operativo.
 - b) il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa;
 - c) la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.
6. I prodotti dovranno essere corredati dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
7. Tutte le consegne di cui al precedente comma 5 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
8. Nel caso in cui il Fornitore consegni dei prodotti senza aver preventivamente preso accordi con INAIL, con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, INAIL medesima si riserva la facoltà di non prendere in carico i prodotti consegnati.
9. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei prodotti non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
10. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.

Classificazione del documento: Consip Public



designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott.

11. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura relativa al primo ordinativo. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli artt.308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi, ove necessario:
 - a) all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione/installazione dei prodotti nei locali dell'Amministrazione;
 - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle eventuali attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - e) le prestazioni del Responsabile della fornitura.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.



2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO E AMPLIAMENTO

1. L'Impresa riconosce il diritto alla Committente di ampliare l'utilizzo del prodotto software CAIMGT990-L di cui all'art. 1 S, comma 1 e della relativa manutenzione (CAIMGT990-M) fino ai limiti definiti nel Capitolato Tecnico, ovvero, nel caso di site-unlimited license, in quantità illimitata; ai fini del suddetto ampliamento, ove necessario, l'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di installare ulteriori istanze dei prodotti software. La Committente non dovrà emettere alcun ordinativo formale per installare tali prodotti.
2. Le condizioni d'uso descritte al precedente comma potranno essere applicate nei primi 35 mesi della durata della fornitura, mentre per l'ultimo mese della durata della fornitura la Committente non procederà ad ulteriori installazioni o ad ampliamenti del numero di sessioni concorrenti attivate.



3. I prodotti di cui al comma 1 devono prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.
4. Entro 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del termine di durata del presente Contratto ("Data di Certificazione"), la Committente fornirà all'Impresa una dichiarazione attestante il numero delle licenze d'uso relative ai prodotti installati ed effettivamente utilizzati ("Numero di Licenze Certificate"). In tale data i quantitativi delle licenze d'uso dei prodotti software verranno fissati in base al Numero di Licenze Certificate e l'Amministrazione acquisirà senza ulteriori oneri la titolarità di tali licenze d'uso in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003. Ai fini della certificazione finale la Committente potrà anche avvalersi del supporto fornito dal Fornitore, che, su richiesta della Committente, potrà affiancare la Committente stessa per l'effettuazione della certificazione. Resta inteso che in nessun caso le attività di certificazione interferiranno con o arrecheranno disagi alla normale attività lavorativa dell'Amministrazione.
5. Le licenze d'uso in acquisto dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, , nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".



6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA

1. Con riferimento alle licenze d'uso, appliance e manutenzioni di cui al suindicato articolo 1 S, comma 1 lettere a), b) e c), qualora, per motivi tecnici, fossero necessarie specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) per installare nuove istanze dei prodotti stessi o per ampliare il numero di sessioni concorrenti utilizzate, la consegna delle suddette autorizzazioni, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa. La Committente richiede l'acquisizione opzionale delle licenze d'uso, appliance e Servizi di supporto specialistico o l'interruzione opzionale della manutenzione delle licenze d'uso e appliance di cui all'articolo 1 S, comma 1 lettere b) e c) per tutta la durata del contratto mediante uno o più ordinativi successivi, inoltrati al fornitore secondo le modalità di cui al par. 3.3 del Capitolato Tecnico Parte II, e secondo le condizioni di cui al par. 2.1.2 del Capitolato Tecnico Parte II.

La consegna avverrà nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico e dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

2. Ultime le operazione di consegna di ciascun ordinativo di cui al comma precedente, l'Impresa dovrà consegnare alla Committente una "Nota di consegna" recante le seguenti indicazioni: produttore, nome commerciale, versione, sistema operativo dei prodotti

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 9 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



software consegnati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le componenti software e i servizi oggetto del contratto saranno sottoposti da parte della Committente a Verifica di conformità volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale, così come descritto ai par. 3.7 del Capitolato Tecnico Parte II per le licenze d'uso e appliance e al par. 2 del Capitolato Tecnico Parte II per i Servizi di supporto specialistico e verrà avviata ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010;
4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale, come da par. 2.0 e 3.5 del Capitolato Tecnico Parte II.
5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformità la data dei relativi verbali verrà considerata da parte della Committente quale: "Data di Accettazione del Servizio" con riferimento a ciascuno dei servizi SE&E ed HC di cui all'art. 1 S comma 1, lett. b) e "Data di accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 , lett. a), lett. c) (e lett. b) esclusi i suddetti servizi SE&E ed HC.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità sui prodotti di cui all'art. 1S, comma 1, lett. a), lett. c) e lett. b)-prodotti, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali" nel caso in cui il suddetto termine non fosse rispettato. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..



9. Nel caso in cui, durante la verifica di conformità dei servizi di cui al par. 3.6 del Capitolato Tecnico Parte II venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa una penale in funzione dei livelli di servizio applicabili ai casi riscontrati.
10. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla assistenza tecnica dei prodotti.
11. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sui prodotti necessarie per la presa in carico dei prodotti da parte dell'Amministrazione.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
14. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
15. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta erogazione dei servizi oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità dei servizi predetti, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
17. Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di Project Portfolio Management (PPM) in dotazione presso l'INAIL per pianificare e consuntivare le attività, giorni ed ore di supporto erogate, secondo le modalità comunicate dall'Istituto stesso.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione dei prodotti software per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura", di cui all'articolo 8 S comma 6 fino alla scadenza del contratto, secondo le modalità meglio descritte nel Capitolato Tecnico.
2. Il servizio di assistenza tecnica, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per consentire la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per consentire di mantenere e/o riportare e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la



documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

3. L'assistenza tecnica comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di assistenza tecnica comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei prodotti.
5. Il servizio di assistenza tecnica sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico.
6. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti, con il relativo livello di severità, mediante strumento telematico all'indirizzo _____,
7. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail alla Committente, entro i termini di cui al par. 3.6 del Capitolato Tecnico, parte II, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S.
9. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di fornire indicazioni alla Committente per ripristinare la funzionalità dei prodotti software e delle appliance entro i termini perentori cui al par. 3.6 del Capitolato Tecnico.
10. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 9, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni intervento di assistenza tecnica il Fornitore dovrà redigere e consegnare alla Committente apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della comunicazione del malfunzionamento da parte della Committente/Amministrazione, quella della conferma della presa in carico e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 10 S

SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 12 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. L'Impresa si obbliga a prestare i Servizi di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), così come espressi nel par. 3.5 del Capitolato Tecnico Parte II, previa richiesta dell'Amministrazione. L'Istituto si riserva di consumare in tutto o in parte i 60 giorni del servizio SE&E sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. L'Istituto attiverà il servizio, mediante apposita comunicazione all'Impresa con le modalità concordate di cui ai par. 2.3 e 3.5 del Capitolato Tecnico Parte II.
3. I servizi ES&S e HC termineranno a far data dalla scadenza del contratto stesso e verranno remunerati in ragione delle prestazioni effettivamente espletate.
4. I servizi verranno svolti presso la sede dell'INAIL di Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 Roma e presso altre sedi dell'INAIL site nel Comune di Roma, nei tempi e modi di cui al par. 3.5 del Capitolato Tecnico Parte II.
5. Il Fornitore riconosce all'INAIL la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'INAIL non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte dell'INAIL e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Qualora il personale assegnato dal Fornitore per i Servizi di supporto specialistico sia sostituito più di una volta nel corso di ciascun anno contrattuale su richiesta dell'INAIL o su richiesta del Fornitore per Turn Over del personale è prevista, in assenza di un accordo fra le parti, l'applicazione delle penali di cui oltre all'articolo 11 S.
7. Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga a mettere in atto nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e INAIL, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'INAIL ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte dell'INAIL iii) inserite nell'organizzazione dell'INAIL.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle licenze software di cui al precedente articolo 7 S "Consegna" comma 2 la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo contrattuale della fornitura interessata tra quelle di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura o lettera b)-prodotti o c) per forniture successive, per ogni inadempimento.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna delle autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) di cui al precedente articolo 8 S " Verifica di Conformità" comma 1 e al par. 3.4 del Capitolato Tecnico Parte II la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale della fornitura interessata tra quelle di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura o lettera b)-prodotti o c) per forniture successive, per ogni inadempimento.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di accessibilità al sito di download di cui al precedente articolo 8 S “ Verifica di Conformità” comma 1 e al par. 3.4 del Capitolato Tecnico Parte II la Committente applicherà all’Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) del corrispettivo contrattuale della fornitura interessata tra quelle di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura o lettera b)-prodotti o c) per forniture successive, per ogni inadempimento.
4. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo contrattuale della fornitura interessata tra quelle di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura o lettera b)-prodotti o c) per forniture successive, per ogni inadempimento.
6. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall’art. 8 S, comma 7, “Verifica di conformità” la Committente applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo del corrispettivo contrattuale della fornitura interessata tra quelle di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura o lettera b)-prodotti o c) per forniture successive, per ogni inadempimento.
7. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di assistenza tecnica, di cui al precedente art. 9 S “Assistenza tecnica”, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a:
 - per Livello di severità 1: al valore di un ottavo dell’1‰ (uno per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura, lettera b)-prodotti o lettera c) per forniture successive, per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per Livello di severità 2: al valore di un sedicesimo dell’1‰ (uno per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura, lettera b)-prodotti o lettera c) per forniture successive, per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per Livello di severità 3: al valore di un sedicesimo dello 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura, lettera b)-prodotti o lettera c) per forniture successive, per ogni ora lavorativa di ritardo.
8. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di assistenza tecnica, di cui al precedente art. 9 S “Assistenza tecnica”, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per fornire le modalità atte al superamento delle problematiche, la Committente applicherà all’Impresa una penale pari a:
 - per Livello di severità 1: al valore di un ventiquattresimo dell’1‰ (uno per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura, lettera b)-prodotti o lettera c) per forniture successive, per ogni ora lavorativa di ritardo;
 - per Livello di severità 2 o 3: al valore di un ottavo dello 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) della somma dei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 12 S, comma 1 lettera a) per prima fornitura, lettera b)-prodotti o lettera c) per forniture successive, per ogni ora lavorativa di ritardo.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato nel Capitolato Tecnico Parte II per l’avvio dell’erogazione del servizio di supporto specialistico SE&E di un nuovo progetto

Classificazione del documento: Consip Public



dell'avvio del servizio di supporto specialistico o HC, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera c).

10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Parte II per il rilascio di ciascuno dei deliverable dei Servizi di supporto specialistico SE&E e HC, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo contrattuale dei Servizi di supporto specialistico di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b)-serv. sup.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di avvio o di conclusione di eventuali attività di realizzazione stabilito con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Parte II, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo contrattuale dei Servizi di supporto specialistico di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b)-serv. sup..
12. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari allo 1% (uno per cento) del corrispettivo contrattuale dei Servizi di supporto specialistico di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b)-serv. sup..
13. In caso di sostituzione di una risorsa senza autorizzazione preventiva della Committente, la Committente applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale dei Servizi di supporto specialistico di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b)-serv. sup..
14. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
15. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
17. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
18. Il Fornitore prende atto che, in caso di interruzione della verifica di conformità sui Servizi di supporto specialistico per cause imputabili al Fornitore, l'INAIL si riserva di applicare al Fornitore una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo dei Servizi di supporto specialistico di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b)-serv. sup. per ogni giorno di ritardo maturato.



19. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile della fornitura degli adempimenti prescritti nell'art. 10 S "Servizi di supporto specialistico", l'INAIL si riserva di applicare la penale una tantum pari al 1‰ per mille (uno per mille) dell'importo complessivo dei Servizi di supporto specialistico di cui all'art. 12 S, comma 1 lettera b)-serv. sup..
20. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale massimo di spesa della Fornitura, fisso e invariabile, calcolato sulla base dei corrispettivi riportati nella dichiarazione d'offerta, e sulla base del massimale omnicomprensivo fisso e invariabile per i prodotti/servizi della tabella di cui al par. 2.2.2 del Capitolato Tecnico Parte II ed ad esclusione del prodotto da codice CAIMGT990-L, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € _____,___ = (____/___), così suddiviso:

a) TOTALE Fornitura Iniziale, di cui al par. 2.1 del Capitolato Tecnico parte II	€ _____,___ = (____/___)
b) TOTALE Fornitura Opzionale, di cui al par. 2.2.1 del Capitolato Tecnico parte II	€ _____,___ = (____/___)
di cui:	€ _____,___ = (____/___) Prodotti
	€ _____,___ = (____/___) Serv. sup.
c) TOTALE Fornitura Opzionale, di cui al par. 2.2.2 del Capitolato Tecnico parte II, con esclusione della licenza d'uso CAIMGT990-L	€ 300.000,00 = (Trecentomila/00)
Importo contrattuale Massimo di Spesa (a+b+c)	€ _____,___ = (____/___)

2. *Nel caso si sia acquistata la site-Unlimited license del prodotto Infrastructure Management (CAIMGT990-SL) <<L'importo contrattuale massimo di spesa della prima fornitura, calcolato sulla base dei corrispettivi per prodotto/servizio di cui alla tabella del par. 2.1 del Capitolato Tecnico Parte II, riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile,*



per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è così suddiviso per prodotto e per i quali sono determinati gli importi unitari suddividendo il corrispettivo di ciascuno prodotto/servizio per:

- la rispettiva quantità, nel caso di licenze d'uso/appliance/;
- il prodotto della rispettiva quantità con la durata di 36 mesi, nel caso di noleggio o manutenzione di licenze d'uso/appliance:

Prima Fornitura con "Site-Unlimited License" Infrastructure Management						
Prodotto/Descrizione	Codice prodotto	Metrica	Corrispettivo per prodotto	Quantità	Durata in mesi	Importo unitario(Lic. d'Uso)/ Canone mensile
CA Clarity PPM Core license	PPMCCL990-M	Pack of 100 Users		3	36	
CA Service Desk Manager Full license	SDMUOL990-M	Concurrent Users		60	36	
CA Automation Suite for Data Centers Base Configuration	ASTEBC990-M	Pack of 100 Physical Socket		1	36	
CA Automation Suite for Data Centers Existing Customers	ASTEEC990-M	Physical Socket		700	36	
CA Application Performance Management	APMNGM990-M	Processori		222	36	
CA ADA Multi-Port Collector, 4 Link (8 Port) TX for APM	MTP4AS990-M	Appliance		2	36	
	MTP3YR990-M			2	36	
CA Business Service Insight	GUARTV059-M	Metriche		100	36	
CA Infrastructure Management	CAIMGT990-M	Devices		544	36	
CA Service Operations Insight	SSNNSM990-M	Devices		1		
CA Site-Unlimited Infrastructure Management	CAIMGT990-SL	Device Unlimited		1	N.A.	
CA Service Operations Insight	SSNNSM990-SM	Device Unlimited		1	36	
CA Site-Unlimited Infrastructure Management	CAIMGT990-M	Device Unlimited		1	36	
CA Service Operations Insight	SSNNSM990-M	Device Unlimited		1	36	
CA IT Client Manager for Windows, Linux and Mac	CACMWM991	544 managed system		544	36	
CA APM Cloud Monitor Intermediate Option Advanced	APMCMA990-N	Pack		1	36	
CA APM for CA SiteMinder	INTSMW990-M	Named Users		600.000	36	
CA SiteMinder Agent for Oracle	STMORA990-M	One time Access fee		1	36	
CA SiteMinder external users	STMEXT990-M	Named Users		600.000	36	

Classificazione del documento: Consip Public



CA FEDERATION MANAGER PARTNERSHIPS	FEDMGP990-M	Federation Partner		10	36	
CA FEDERATION MANAGER USERS	FEDMGU990-M	Federation Users		90.000	36	
CA SiteMinder Web services security	SOASM9990-M	Pack		1	36	
CA SiteMinder Web services security additional users	SOASA9990-M	Users		65.000	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR JBOSS	SOAJBS990-M	CPU		32	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR BEA WEBLOGIC	STMBEA990-M	CPU		104	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR WEBSHERE	STMIBW990-M	CPU		40	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR SHAREPOINT SITE LICENSE	SMSHSL990-M	Site		1	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR ORACLE	STMORA990-M	One time Access fee		1	36	
CA ControlMinder Shared Account Management	ACPUPV990-M	Devices		2.000	36	
CA-Vantage Storage Resource Manager	VNTBAS002-M	MIPS		2.853	36	
CA-Vantage Storage Resource Manager for DFSMSHSM	VNTHDFS002-M	MIPS		2.853	36	
CA-Vantage Storage RM Automation Option	VNTAUT002-M	MIPS		2.853	36	
CA-TPX Session Management Extended Package	TPXEXT002-M	MIPS		2.853	36	
TOTALE Prima Fornitura						

>>

2. *Nel caso si sia acquistata la licenza d'uso del prodotto Infrastructure Management (CAIMGT990-L) <<L'importo contrattuale Massimo di Spesa della Prima Fornitura, calcolato sulla base dei corrispettivi per prodotto/servizio di cui alla tabella del par. 2.1 del Capitolato Tecnico Parte II, riportati nella dichiarazione d'offerta, omnicomprendente fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è così suddiviso per prodotto e per i quali sono determinati gli importi unitari suddividendo il corrispettivo di ciascuno prodotto/servizio, ad eccezione del prodotto CAIMGT990-L*, per:*
- la rispettiva quantità, nel caso di licenze d'uso/appliance/;
 - il prodotto della rispettiva quantità con la durata di 36 mesi, nel caso di noleggio o manutenzione di licenze d'uso/appliance.

Prima Fornitura con "Licenza d'uso" Infrastructure Management
--

Classificazione del documento: Consip Public



Prodotto/Descrizione	Codice prodotto	Metrica	Corrispettivo per prodotto	Quantità	Durata in mesi	Importo unitario(Lic. d'Uso)/ Canone mensile
CA Clarity PPM Core license	PPMCCL990-M	Pack of 100 Users		3	36	
CA Service Desk Manager Full license	SDMUOL990-M	Concurrent Users		60	36	
CA Automation Suite for Data Centers Base Configuration	ASTEBC990-M	Pack of 100 Physical Socket		1	36	
CA Automation Suite for Data Centers Existing Customers	ASTECC990-M	Physical Socket		700	36	
CA Application Performance Management	APMNGM990-M	Processori		222	36	
CA ADA Multi-Port Collector, 4 Link (8 Port) TX for APM	MTP4AS990-M	Appliance		2	36	
	MTP3YR990-M			2	36	
CA Business Service Insight	GUARTV059-M	Metriche		100	36	
CA Infrastructure Management	CAIMGT990-M	Devices		544	36	
CA Service Operations Insight	SSNNSM990-M	Devices		1	36	
CA Site Infrastructure Management	CAIMGT990-L*	Device		756	N.A.	
CA Service Operations Insight	SSNNSM990-L	Devices		1		
CA Site Infrastructure Management	CAIMGT990-M	Device		756	36	
CA Service Operations Insight	SSNNSM990-L	Devices		1		
CA IT Client Manager for Windows, Linux and Mac	CACMWM991	544 managed system		544	36	
CA APM Cloud Monitor Intermediate Option Advanced	APMCMA990-N	Pack		1	36	
CA APM for CA SiteMinder	INTSMW990-M	Named Users		600.000	36	
CA SiteMinder Agent for Oracle	STMORA990-M	One time Access fee		1	36	
CA SiteMinder external users	STMEXT990-M	Named Users		600.000	36	
CA FEDERATION MANAGER PARTNERSHIPS	FEDMGP990-M	Federation Partner		10	36	
CA FEDERATION MANAGER USERS	FEDMGU990-M	Federation Users		90.000	36	
CA SiteMinder Web services security	SOASM9990-M	Pack		1	36	
CA SiteMinder Web services security additional users	SOASA9990-M	Users		65.000	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR	SOAJBS990-M	CPU		32	36	

Classificazione del documento: Consip Public



JBOSS						
CA SITEMINDER AGENT FOR BEA WEBLOGIC	STMBEA990-M	CPU		104	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR WEBSphere	STMIBW990-M	CPU		40	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR SHAREPOINT SITE LICENSE	SMSHSL990-M	Site		1	36	
CA SITEMINDER AGENT FOR ORACLE	STMORA990-M	One time Access fee		1	36	
CA ControlMinder Shared Account Management	ACPUPV990-M	Devices		2.000	36	
CA-Vantage Storage Resource Manager	VNTBAS002-M	MIPS		2.853	36	
CA-Vantage Storage Resource Manager for DFSMSHSM	VNTHDFS002-M	MIPS		2.853	36	
CA-Vantage Storage RM Automation Option	VNTAUT002-M	MIPS		2.853	36	
CA-TPX Session Management Extended Package	TPXEXT002-M	MIPS		2.853	36	
TOTALE Prima Fornitura						

* L'importo unitario della licenza d'uso del prodotto CAIMGT990-L è determinato dalla tabella – Prima Sezione - del comma 3 seguente e da questi è determinato il corrispettivo del prodotto.

3. L'importo contrattuale Massimo di Spesa della Componente Opzionale "A" della Fornitura, calcolato sulla base dei corrispettivi per prodotto/servizio di cui alla tabella del par. 2.2.1 del Capitolato Tecnico Parte II riportati nella dichiarazione d'offerta, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è così suddiviso per prodotto e per i quali sono determinati gli importi unitari suddividendo ciascuno corrispettivo per prodotto/servizio:
- per la rispettiva quantità, nel caso di licenze d'uso/appliance/;
 - per il prodotto della rispettiva quantità con la durata di 36 mesi, nel caso di noleggio o manutenzione di licenze d'uso/appliance/;
 - per la rispettiva quantità di giorni/uomo, nel caso del servizio di supporto specialistico SE&E;
 - per la rispettiva quantità di pacchetti, nel caso del servizio di supporto specialistico HC:

Componente Opzionale "A"						
Prodotto/Descrizione	Codice prodotto	Metrica	Corrispettivo per prodotto	Quantità	Durata in mesi	Imp. Unitario (Lic. d'uso)/ Canone mensile
CA Clarity PPM Core license	PPMCCL990-L	Pack of 100 Users		1	N.A.	

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 20 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



CA Clarity PPM Core license	PPMCCL990-M	Pack of 100 Users		1	36	
CA Application Performance Management	APMNGM990-L	Processori		128	N.A.	
CA Application Performance Management	APMNGM990-M	Processori		128	36	
CA IT Client Manager for Windows, Linux and Mac	CACMWM991-L	544 managed system		306	N.A.	
CA IT Client Manager for Windows, Linux and Mac	CACMWM991-M	544 managed system		306	36	
CA APM for CA SiteMinder	INTSMW990-L	Named Users		100.000	N.A.	
CA APM for CA SiteMinder	INTSMW990-M	Named Users		100.000	36	
CA SiteMinder external users	STMEXT990-L	Named Users		100.000	N.A.	
CA SiteMinder external users	STMEXT990-M	Named Users		100.000	36	
CA ADA Multi-Port Collector, 4 Link (8 Port) TX for APM	MTP4AS990-L	Appliance		2	36	
	MTP4AH990-L			2	36	
CA ADA Multi-Port Collector, 4 Link (8 Port) TX for APM	MTP4AS990-M	Appliance		2	36	
	MTP4AH990-M			2	36	
Service Evolution & Enablement (60 gg/u)	SE&E	Servizio di supporto specialistico		60	N.A.	
Assessment and Health Check analysis (per tecnologia CA)	A-HCA	Servizio di supporto specialistico		4	1	
TOTALE Prima Fornitura						

4. Gli importi unitari delle licenze d'uso/appliance della Componente Opzionale "B" della Fornitura di cui alla **Sezione I** della tabella del par. 2.2.2 del Capitolato Tecnico Parte II, sono calcolati moltiplicando per 60 gli importi unitari delle medesime licenze d'uso/appliance riportati alla tabella del precedente comma 2:

Componente Opzionale "B" – Sezione I			
Prodotto/Descrizione	Codice prodotto	Metrica	Imp. unitario/ Rata/Canone mensile
CA Service Desk Manager Full license	SDMUOL990-L	Concurrent Users	
CA Automation Suite for Data Centers Existing Customers	ASTEEC990-L	Physical Socket	
CA Business Service Insight	GUARTV059-L	Metriche	
CA Infrastructure Management	CAIMGT990-L	Devices	
CA FEDERATION MANAGER USERS	FEDMGU990-L	Federation	

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 21 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



		Users	
CA SiteMinder Web services security additional users	SOASA9990-L	Users	
CA SITEMINDER AGENT FOR JBOSS	SOAJBS990-L	CPU	
CA SITEMINDER AGENT FOR BEA WEBLOGIC	STMBEA990-L	CPU	
CA SITEMINDER AGENT FOR WEBSPPHERE	STMIBW990-L	CPU	
CA ControlMinder Shared Account Management	ACPUPV990-L	Devices	

5. Lo sconto complessivo offerto dall'aggiudicatario/fornitore sulle licenze d'uso, appliance, manutenzione e noleggio di licenze d'uso, di alle tabelle dei par. 2.1 e 2.2.1 del Capitolato Tecnico Parte II, arrotondato alla seconda cifra decimale, è pari al:

___,___% (_____ per cento).

6. Il canone mensile unitario del noleggio dell'Upgrade dell'unica licenza d'uso della Componente Opzionale "B" della Fornitura di cui alla **Sezione II** della tabella del par. 2.2.2 del Capitolato Tecnico Parte II è calcolato riducendo l'importo unitario in essa riportato della percentuale di sconto di cui al precedente comma 5, per 12 e per 570:

Componente Opzionale "B" – Sezione II			
Prodotto/Descrizione	Codice prodotto	Metrica	Imp. unitario/ Rata/Canone mensile
CA-Vantage Storage Resource Manager Database Option	VNTDBI002-N	Upgrade di 570 MIPS	

7. Gli importi unitari o canoni mensili unitari del noleggio delle licenze d'uso/appliance della Componente Opzionale "B" della Fornitura di cui alla **Sezione III** della tabella del par. 2.2.2 del Capitolato Tecnico Parte II sono calcolati riducendo gli importi unitari in essa riportati della percentuale di sconto di cui al precedente comma 5:

Componente Opzionale "B" – Sezione III			
Prodotto/Descrizione	Codice prodotto	Metrica	Imp. unitario/ Rata/Canone mensile
CA Service Management SDM Package	SMSDMP990-L	Utenti concurr	
CA Service Management SDM Package	SMSDMP990-M	Utenti	

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 22 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



		concorr	
CA Service Management Upgrade from SDM Full License to CA Service Management SDM Package	SMSDMU990-L	Utenti concorr	
CA Service Management Upgrade from SDM Full License to CA Service Management SDM Package	SMSDMU990-M	Utenti concorr	
CA Mobile API Gateway Partner Hardware Appliance Dual CPU	APMHH2990-L	Appliance	
CA Mobile API Gateway Partner Hardware Appliance Dual CPU	APMHH2990-M	Appliance	
CA API Gateway Enterprise Service Partner Manager	APENTP990-L	Appliance	
CA API Gateway Enterprise Service Partner Manager	APENTP990-M	Appliance	
CA API Developer Portal Partner Perpetual	APAPIP990-L	Copy	
CA API Developer Portal Partner Perpetual	APAPIP990-M	Copy	
CA API Gateway SOA Gateway Partner Hardware Appliance Single CPU	APGH1P990-L	Appliance	
CA API Gateway SOA Gateway Partner Hardware Appliance Single CPU	APGH1P990-M	Appliance	
CA Service Virtualization Power User (Minimum Quantity 5)	LSSVPU990-L	Concurrent Users	
CA Service Virtualization Power User (Minimum Quantity 5)	LSSVPU990-M	Concurrent Users	
CA DevTest Runtime User (Pre-requisite Service Virtualization Power User)	LSSVRU990-L	Concurrent Users	
CA DevTest Runtime User (Pre-requisite Service Virtualization Power User)	LSSVRU990-M	Concurrent Users	
CA Continuous Application Insight Power User (Pre-requisite Service Virtualization Power User)	LSPFPU990-L	Concurrent Users	
CA Continuous Application Insight Power User (Pre-requisite Service Virtualization Power User)	LSPFPU990-M	Concurrent Users	
CA Test Case Optimizer Workgroup	TCDWRK990-L	Named users	
CA Test Case Optimizer Workgroup	TCDWRK990-M	Named users	
CA Test Case Optimizer Test Script	TCOTSG059-L	Named users	

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 23 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Generator Add On (Pre-requisite: Test Case Optimizer Workgroup)			
CA Test Case Optimizer Test Script Generator Add On (Pre-requisite: Test Case Optimizer Workgroup)	TCOTSG059-M	Named users	
CA Test Data Manager for Masking and Subsetting (Pre-requisite CA Test Data Manager Data Source Type)	TDMMAS990-L	Named users	
CA Test Data Manager for Masking and Subsetting (Pre-requisite CA Test Data Manager Data Source Type)	TDMMAS990-M	Named users	
CA Test Data Manager for Data Generation and Test Matching (Pre-requisite CA Test Data Manager Data Source Type)	TDMDTM990-L	Named users	
CA Test Data Manager for Data Generation and Test Matching (Pre-requisite CA Test Data Manager Data Source Type)	TDMDTM990-M	Named users	
CA Test Data Manager for Test Data on Demand (Pre-requisite CA Test Data Manager Data Source Type)	TDMTDD990-L	Named users	
CA Test Data Manager for Test Data on Demand (Pre-requisite CA Test Data Manager Data Source Type)	TDMTDD990-M	Named users	
CA Test Data Manager Data Source Type (Test Data Manager Data Source Type is a pre-requisite for initial purchase.)	TDMDST990-L	Data Source Type	
CA Test Data Manager Data Source Type (Test Data Manager Data Source Type is a pre-requisite for initial purchase.)	TDMDST990-M	Data Source Type	
CA Test Data Manager Mainframe DB2 Add On	TDMDB2002-L	Data Source Type	
CA Test Data Manager Mainframe DB2 Add On	TDMDB2002-M	Data Source Type	
CA Test Data Manager Mainframe IMS Add On	TDMIMS002-L	Data Source Type	
CA Test Data Manager Mainframe IMS Add On	TDMIMS002-M	Data Source Type	
CA Release Automation (min 50)	RELATO990-L	Managed	

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 24 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



		Systems	
CA Release Automation (min 50)	RELATO990-M	Managed Systems	
CA-Vantage Storage Resource Manager Interface for USS	VNTUNX002-N	MIPS	
CA-Vantage Storage Resource Manager Interface for USS	VNTUNX002-U	Upgrade di 570 MIPS	
CA-Vantage Storage Resource Manager	VNTBAS002-U	Upgrade di 570 MIPS	
CA-Vantage Storage Resource Manager for DFSMSHSM	VNTHDFS002-U	Upgrade di 570 MIPS	
CA-Vantage Storage RM Automation Option	VNTAUT002-U	Upgrade di 570 MIPS	
CA-TPX Session Management Extended Package	TPXEXT002-U	Upgrade di 570 MIPS	

8. Per il servizio SE&E di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b) per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa" il corrispettivo è determinato sulla base del numero di giornate erogate , come risultante dal consuntivo riportato nel Consuntivo attività approvato dalla Committente e sulla base delle tariffe indicate al comma successivo.
9. La tariffa di cui al comma 8 (da intendersi comprensiva delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per figura professionale è la medesima per ciascuna figura professionale secondo il seguente dettaglio, determinata come da precedente comma 3:

Figura professionale	Euro/giorno
Project Manager	€ __, __ = (_____/__)
Solution Architect	€ __, __ = (_____/__)
Senior Product Consultant	€ __, __ = (_____/__)
Product Consultant	€ __, __ = (_____/__)

10. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
12. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.



13. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
14. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
15. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa:
 - I. con riferimento alla fornitura delle sole licenze d'uso di cui all'art. 1S comma 1 lett. a), l'Impresa potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S comma 6;
 - II. con riferimento al servizio di noleggio delle licenze d'uso e della manutenzione delle licenze d'uso/appliance, di cui all'art. 1S comma 1 lett. a), lett. b) e lett. c) l'Impresa potrà emettere fatture in rate annuali posticipate, successivamente alle "Date di accettazione della fornitura" di cui all'art. 8 S comma 6;
 - III. con riferimento ai Servizi di supporto specialistico SE&E ed HC di cui all'art.1S comma 1 lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata (a termine del trimestre di riferimento) sulla base:
 - a) del numero di giorni/persona effettivamente erogati come risultanti dai Consumativi riportati nei certificati di verifica di conformità con "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6, compresa nel trimestre di riferimento;
 - b) del numero di pacchetti HC effettivamente erogati come risultanti nei certificati di verifica di conformità con "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 6, compresa nel trimestre di riferimento.
2. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 26 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. INAIL, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
- Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
- le fatture di cui al comma1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente al relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) punto i) dovranno essere prodotte unitamente: i) alla relativa Nota di consegna (ove prevista); ii) al relativo verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. b) punto ii) dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità ;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a i) al relativo verbale positivo di verifica di conformità ii) al consuntivo attività approvato dalla Committente.
7. Il Fornitore è obbligato ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato nella tabella che segue:

CODICE CIG	RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE	CODICE UNIVOCO UFFICIO
6532209564	SIMEA	81GXA9

8. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs 231/2002 e s.m.i., si riserva di negoziare con il fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.
9. Il bonifico di pagamento, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, riporterà il CIG sopra citato e verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 27 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati alla Committente tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. Qualora la fatturazione fosse emessa prima del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento, i termini di pagamento decorreranno dalla data di emissione del suddetto certificato, così come eventuali interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla data discadenza di detto termine di pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

10. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i., si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 17 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
4. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 29 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 30 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li _____

INAIL
<qualifica
nome cognome legale rappresentante>

L'Impresa

Il legale rappresentante

C.F.: _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e
dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare
specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso e ampliamento;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 7 S – Consegna;

Articolo 8 S – Verifica di conformità;

Articolo 9 S - Servizio di assistenza tecnica;

Articolo 10 S – Servizio di supporto specialistico;

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di licenze di prodotti software Computer Associates e servizi connessi 31 di 32
per l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID 1663

Allegato 4 -(Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 12 G – Cauzione;
Articolo 13 G – Recesso;
Articolo 14 G – Recesso per giusta causa;
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 17 G – Subappalto;
Articolo 18 G - Foro esclusivo;
Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;
Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;
Articolo 22 G - Subingresso nel contratto;
Articolo 23 G – Incompatibilità.

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____